

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 68

presentata dal Consigliere regionale
CORRIAS

il 9 gennaio 2025

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira a dare diretta applicazione alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) che così recita: "4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali".

Occorre, pertanto, con legge regionale, definire l'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva.

Si rammenta che la legge regionale n. 9 del 2006 ha definito in maniera puntuale i compiti e le funzioni della Regione, delle province (città metropolitane), dei comuni, delle unioni di comuni e comunità montane mentre la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) hanno ridisegnato l'assetto istituzionale della Regione con una propensione alla devoluzione di funzioni verso gli enti locali.

Il federalismo interno, in ossequio ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché la previsione statutaria contenuta nell'articolo 44 dello Statuto, sono alla base della legge regionale n. 9 del 2006 di cui questa, come detto, è un'applicazione tesa a riconoscere ai dipendenti di comuni, unioni di comuni e comunità montane, province e città metropolitane l'identica forma contrattuale dei dipendenti del sistema regionale.

Si tratta, certo, di un'operazione di "giustizia sociale", ma anche un riconoscimento allo svolgimento da parte dei dipendenti degli enti locali di funzioni delegate dalla Regione in un quadro di devoluzione di poteri secondo quanto stabilito, appunto, dalla legge regionale n. 9 del 2006 e della previsione statutaria contenuta nell'articolo 44.

Con la proposta di legge si istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna in attuazione dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2006 e se ne regolano le modalità di costituzione e di funzionamento.

La proposta di legge è composta da 20 articoli fra i quali sono previste alcune modifiche funzionali alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Con la presente proposta di legge potrà finalmente definirsi, dopo 19 anni, il percorso attuativo del comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, di cui fa parte il personale dell'amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione della Sardegna

Art. 1

Oggetto

1. Con la presente legge la Regione dà applicazione all'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni di cui all'articolo 3, lettera b) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 31 (Statuto speciale per la Sardegna), in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2. È istituito il comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, quale elemento imprescindibile della politica regionale di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione e delegati agli enti locali, così come individuati in maniera puntuale dalla legge regionale n. 9 del 2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Principi

1. La presente legge richiama i principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006 e, in particolare, quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le disposizioni dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 44 dello Statuto.

Art. 3

Integrazione all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006 con riferimento all'ambito di applicazione

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, dopo le parole "comunità montane" sono aggiunte le parole "unioni di comuni".

Art. 4

Istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione

1. È istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna in attuazione dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione e gli enti locali, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi del comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, di cui fa parte il personale dell'amministrazione regionale, degli enti, istituti, aziende e agenzie regionali, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali della Sardegna.

Art. 5

Ordinamento e competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Regione. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite si avvale di personale dell'amministrazione regionale messo a disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale. Può, altresì, avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo.

2. L'Agenzia assume le funzioni già attribuite al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione con la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello con riguardo

all'Amministrazione, agli enti regionali e agli enti locali della Sardegna nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva regionale, sulla base degli atti di indirizzo approvati con le modalità previste nell'articolo 63 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione n. 31 del 1998).

3. Rientrano tra le competenze esercitate dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale:

- a) accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva con le confederazioni sindacali alle quali sono affiliate;
- b) svolgere le trattative contrattuali ed esercitare ogni attività relativa alla negoziazione dei contratti collettivi;
- c) quantificare gli oneri diretti e riflessi della contrattazione a carico dell'amministrazione, degli enti, istituti, aziende, agenzie regionali e degli enti locali;
- d) informare costantemente sull'andamento delle trattative ed acquisire i pareri sulle ipotesi contrattuali;
- e) curare la trasmissione delle ipotesi di contratto alla Corte dei conti, con la quantificazione dei costi, ai fini della certificazione di attendibilità dei costi e della loro compatibilità con i limiti della legge finanziaria e di bilancio e degli strumenti di programmazione economica approvati dal Consiglio regionale;
- f) procedere alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi a seguito della certificazione positiva da parte della Corte dei conti;
- g) promuovere l'interpretazione autentica dei contratti collettivi regionali;
- h) prestare assistenza ai fini della contrattazione integrativa attraverso l'espressione di pareri e orientamenti applicativi a valenza generale in ordine all'interpretazione delle clausole e degli istituti contrattuali;
- i) curare le attività di studio, monitoraggio e documentazione con riferimento all'applicazione dei contratti collettivi regionali e alla contrattazione collettiva integrativa nonché all'andamento delle retribuzioni.

4. L'Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un comitato direttivo costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale ed i restanti componenti sono designati di concerto dalle rappresentanze degli enti locali (Consiglio

delle autonomie locali della Sardegna (CAL Sardegna), Associazione nazionale dei comuni italiani della Sardegna (ANCI Sardegna), Associazione sarda enti locali (ASEL) e Associazione Italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE)). I componenti dell'Agenzia, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratti di lavoro o in materia finanziaria, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Non possono far parte dell'Agenzia né ricoprire le funzioni di presidente persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le già menzionate organizzazioni sindacali o politiche.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le ulteriori modalità di funzionamento dell'Agenzia e i compensi spettanti al presidente e ai restanti componenti.

Capo II

Norme in materia di personale

Art. 6

Riserva di legge regionale in materia di personale

1. In attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 il personale della Regione e degli enti locali è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.

Art. 7

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"2 ter 1. La presente legge disciplina i rapporti di lavoro del personale degli enti locali nel rispetto

delle norme sul loro ordinamento.".

Art. 8

Integrazioni all'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 (Autonomia statutaria e regolamento articoli 114 e 117 Costituzione)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:
"16 bis (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti locali)

1. Gli enti locali hanno potestà statutaria e regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dal presente titolo.".

Art. 9

Modifiche all'articolo 33 ter della legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 ter della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"2 bis. I criteri per la mobilità all'interno del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna sono deliberati dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.".

Art. 10

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"3 bis. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna la mobilità del personale all'interno degli enti del comparto unico avviene sulla base dei criteri deliberati ai sensi dell'articolo 33 ter, comma 2 bis. Possono essere altresì stipulate intese tra gli enti per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo con la previsione dei relativi oneri, compiti e modalità di esecuzione.".

Art. 11

Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Sistema dell'amministrazione territoriale locale)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 bis della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "la Regione" sono inserite le seguenti: "e gli enti locali". La parola "utilizza" è di conseguenza sostituita con la parola "utilizzano".

Art. 12

Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN)

1. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito con il seguente:

"1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione e gli enti sono legalmente rappresentati dall'agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna. L'agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un comitato direttivo costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale ed i restanti componenti sono designati di concerto, dalle rappresentanze degli enti locali (CAL Sardegna, ANCI Sardegna, ASEL e AICCRE). I membri dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti. Le deliberazioni dell'Agenzia sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti."

Art. 13

Modifiche all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (Risorse per la contrattazione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il se-

guente:

"3 bis. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi del comparto unico di contrattazione applicati negli enti locali restano a carico degli stessi enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto delle funzioni locali."

Art. 14

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (Procedimento di contrattazione)

1 All'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nella contrattazione l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, assunti previo parere obbligatorio espresso dal Consiglio delle autonomie locali nell'ambito delle funzioni consultive e di proposta di cui all'articolo 30 della legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale).";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. L'Assessore competente in materia di personale redige lo schema degli indirizzi tenuto conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. La deliberazione della Giunta regionale che approva gli indirizzi deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio all'Agenzia."

Art. 15

Integrazioni al titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998 (Norme di coordinamento)

1. Dopo il titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:
"Titolo VI bis (Norme di coordinamento)
Art. 68 bis (Disciplina per gli enti locali)
1. Ai sensi della presente legge per «enti», dove non diversamente specificato, si intendono, gli enti regionali e gli enti locali ovunque richiamati.

2. Gli enti locali applicano i principi contenuti nella presente legge nell'ambito della potestà statutaria e regolamentare loro attribuita attuando la distinzione tra gli organi di indirizzo politico e quelli di gestione secondo il proprio ordinamento.

3. Fino all'emanazione della relativa disciplina contrattuale e per le parti non diversamente disciplinate dalla presente legge continua a trovare applicazione negli enti locali il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e per le parti non espressamente derogate con legge regionale continua ad applicarsi il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

Art. 16

Modifiche all'articolo 78 della legge regionale n. 31 del 1998 (Proroga del contratto vigente)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale n. 31 del 1998, sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Agli enti locali continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale funzioni locali fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale. Il contratto regionale per l'area dei dirigenti e per l'area del personale non dirigente prevede apposite clausole per disciplinare la graduale armonizzazione normativa ed economica del personale della regione e degli enti locali.
3 ter. I procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo, sono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio.
3 quater. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 3 ter si applicano, se più favorevoli per il dipendente, le sanzioni previste dal nuovo contratto collettivo.".

Capo III

Norme finali

Art. 17

Norme di coordinamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni riferite al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (CORAN) si intendono nel senso

che la relativa competenza è esercitata dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna (ARAN Sardegna).

2. Negli articoli da 59 a 63 della legge n. 31 del 1998 le parole "Comitato" e "Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione" sono sostituite dalle parole "Agenzia" e "Agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna" ed i relativi periodi sono conseguentemente coordinati.

3. Con legge regionale sono approvate ulteriori disposizioni necessarie per garantire il coordinamento della normativa regionale con le disposizioni della presente legge.

4. La Giunta regionale acquisisce le eventuali intese in sede di conferenza Stato-regioni ed in conferenza unificata finalizzate ad armonizzare l'ordinamento in materia di organizzazione degli uffici e personale degli enti locali della Sardegna.

Art. 18

Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione è soppresso ed i suoi componenti entrano in carica senza soluzione di continuità quali componenti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione, degli enti regionali e degli enti locali della Sardegna. Il comitato direttivo dell'Agenzia è integrato con due componenti designati di concerto dalle rappresentanze degli enti locali (CAL Sardegna, ANCI Sardegna, ASEL e AICCRE) nominati con decreto del Presidente della Regione.

2. L'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni attribuite continua ad avvalersi del personale dell'Amministrazione regionale secondo le modalità previste dalla previgente intesa con l'Assessore competente in materia di personale per il funzionamento del comitato per la rappresentanza negoziale della Regione.

3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le ulteriori modalità di funzionamento dell'Agenzia, inclusa la possibilità di estendere i contenuti dell'intesa di cui al precedente comma con professionalità di comprovata esperienza nel campo delle relazioni sindacali anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche ammini-

strazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in euro 80.000 per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Ai medesimi oneri si fa fronte con l'utilizzo delle risorse impegnate per il funzionamento ed i compensi spettanti al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e delle ulteriori somme per i compensi spettanti ai due ulteriori componenti del comitato direttivo.

3. Gli oneri per l'applicazione della presente legge sono valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed euro 30.000.000 per l'anno 2026, con l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024), al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione. La Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2 ter, della legge regionale n. 31 del 1998, per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, per la conseguente graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali da assegnare all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (missione 18 - programma 01 - titolo 1). A decorrere dall'anno 2027 per la copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse annualmente stanziare con le singole leggi di bilancio regionale in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1.

Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna

(BURAS).